



N. 16 - giugno 2010

Lo schema di decreto legislativo sul mercato del gas naturale (Atto del Governo n. 213)

a cura dell'Ufficio ricerche nel settore delle attività produttive e in quello dell'agricoltura

Numero dell'atto	213
Titolo	Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali
Norma di autorizzazione	Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". (art. 30, co. 6 e 7)
Numero di articoli	12
Date:	
<i>Presentazione</i>	29 aprile 2010
<i>Assegnazione</i>	5 maggio 2010
<i>termine per l'espressione del parere</i>	4 luglio 2010
Commissione competente per il parere	Commissione industria, commercio, turismo

Tipologia del provvedimento

Si tratta di uno schema di decreto legislativo con il quale il Governo esercita la delega di cui all'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". E' corredato di relazione illustrativa, relazione tecnico-normativa e AIR; manca la relazione tecnico-finanziaria in quanto il testo - secondo quanto affermato nella relazione illustrativa - non comporta oneri aggiuntivi. In allegato è riportata la documentazione relativa ad un'indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio di gas naturale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Si consideri inoltre che, con riferimento allo schema in esame, entrambe le Autorità hanno adottato, per i profili di competenza, una Segnalazione al Parlamento e al Governo con cui formulano alcune osservazioni.

I presupposti normativi: le disposizioni della legge delega

La sopra ricordata norma di delega richiede l'adozione entro un anno di un provvedimento governativo finalizzato ad introdurre maggiore competitività nel mercato del gas, con il trasferimento dei relativi benefici ai consumatori finali, soprattutto alle imprese manifatturiere caratterizzate da un elevato e

costante utilizzo di gas. Più in dettaglio, il comma 6 reca i principi e criteri direttivi e fissa il termine finale per l'esercizio della delega (un anno dalla data di entrata in vigore della legge). Il comma 7 stabilisce due ulteriori termini: un primo, di nove mesi - decorrente anch'esso dalla data di entrata in vigore della legge n. 99 - per la trasmissione alle Camere dello schema di decreto e un secondo, di sessanta giorni dalla data di trasmissione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, decorso il quale il decreto può comunque essere emanato. La legge n. 99 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009, n. 176, s.o., ed è entrata in vigore il 15 agosto 2009. Il primo termine di cui al comma 7 risulta quindi rispettato.

I principi e criteri di delega sono i seguenti: a) revisione delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2000, al fine di rendere il mercato del gas maggiormente concorrenziale; b) definizione di misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di trasferire i benefici della concorrenzialità agli stessi clienti finali industriali.

Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 dava attuazione alla direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Il comma 2 dell'articolo 19 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere, sia direttamente sia indirettamente, ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annua; il comma 3 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, direttamente e non, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annua - la percentuale è ridotta di due percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.

La *ratio* e le linee d'azione dello schema

Le disposizioni sopra indicate, secondo quanto riportato nella relazione AIR allegata allo schema di decreto, hanno avuto scarsa efficacia nella promozione di un'effettiva concorrenza, anche perché - secondo quanto rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas - il loro rispetto è stato assicurato attraverso vendite del gas da importare appena fuori della frontiera italiana ad altri operatori del mercato del gas senza una procedura pubblica e a condizioni tali da non permettere a questi ultimi di praticare forniture concorrenziali ai clienti finali. La *ratio* adottata dal provvedimento per ottemperare alla delega si basa essenzialmente sull'incremento della flessibilità, anche perché - come affermato nell'AIR - la misura "asimmetrica" dei tetti ha consentito solo l'affermazione di una pluralità di operatori, ma non di un'effettiva concorrenza. Le linee d'azione sono le seguenti: potenziare le infrastrutture di adduzione per creare un eccesso di gas; rinforzare le infrastrutture di stoccaggio per consentire l'approvvigionamento nei periodi di prezzo conveniente; obbligare il soggetto dominante a trasferire in parte il beneficio conseguente ai clienti finali (misura di *gas release* già anticipata attraverso il decreto-legge n. 78 del 2009). In relazione al criterio di cui alla lettera a) della disposizione di delega, il provvedimento agisce direttamente sui soggetti che immettono gas nel sistema italiano al di sopra di determinati volumi prendendo comunque a riferimento la loro quota di mercato all'ingrosso (40% o 60% qualora assumano l'obbligo di realizzare un piano di potenziamento delle capacità di stoccaggio) assoggettandoli a misure di cessione (art. 5, co. 2) secondo le procedure di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78, convertito con la legge n. 102 del 2009; non sono invece destinatari diretti del provvedimento in esame i soggetti che vendono gas ai clienti finali, per i quali vige il tetto del 50% dei consumi nazionali. Quanto al criterio di cui alla lettera b), il decreto contiene misure volte ad

aumentare la capacità di stoccaggio (artt. 5, 6, 7 e 8) che aumentano l'offerta favorendone l'incontro con la domanda, misure a favore della flessibilità del mercato (art. 11), misure di anticipazione ai clienti finali industriali che partecipano al finanziamento dei nuovi stoccaggi dei benefici di cui godranno in futuro; il fornitore dei servizi che anticipano tali effetti è il Gestore dei servizi energetici, in parte attraverso richiesta al mercato e in parte attraverso la partecipazione dei soggetti che intendono elevare al 60% la loro quota di mercato all'ingrosso i quali concorrono o con servizi ovvero con la compensazione dell'onere dell'anticipazione (artt. 9 e 5, co. 1. lett. c)).

Contenuto

Per conseguire gli obiettivi illustrati l'**articolo 1** indica una revisione delle norme che fissavano tetti di mercato, contenute nell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000 e la definizione di misure volte a promuovere l'incontro della domanda con l'offerta.

Le definizioni adottate nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono considerate valide anche ai fini del decreto legislativo in esame, secondo quanto stabilito nell' **articolo 2**.

Lo schema di decreto legislativo si articola in tre Titoli oltre al primo, che contiene le finalità e le definizioni. Il Titolo II (art. 3) riguarda la revisione degli obblighi per i soggetti che immettono gas nella rete di trasporto in funzione pro-concorrenziale. Il Titolo III (artt.4-8) concerne l'incremento di servizi di stoccaggio del gas naturale. Il Titolo IV (artt. 11 e 12) riguarda gli effetti immediati della concorrenzialità nel mercato del gas, le anticipazioni di tali effetti e le misure a favore della flessibilità dell'offerta.

Ai sensi dell'**articolo 3** i soggetti che immettono gas nella rete di trasporto devono attestare annualmente la propria quota di mercato all'ingrosso. Tale quota è individuata secondo una metodologia che dovrà essere definita con decreto del Ministro dello sviluppo

economico - per la cui emanazione sarebbe opportuno prevedere un termine -a partire dal valore assunto dalla quota annua di immissione rispetto al volume di gas naturale destinato al mercato nazionale nel medesimo anno convenzionale, incrementata, al fine di tenere conto dell'eventuale aumento della posizione di mercato del soggetto, in ragione di acquisti e cessioni di gas all'ingrosso operate dal medesimo soggetto. L'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Se la quota di un soggetto supera la soglia di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 78, convertito con la legge n. 102 del 2009, pari al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale, egli è tenuto a svolgere procedure di cessione del gas. La soglia limite può venire elevata al 60% se il soggetto si impegna ad attuare misure relative alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio. Le funzioni di vigilanza relative all'attestazione sono attribuite all'Autorità garante della concorrenza, mentre quelle relative alle procedure e agli adempimenti sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'**articolo 4** prevede che il Ministero dello sviluppo economico pubblici annualmente un rapporto sui progetti di aumento delle capacità di stoccaggio già oggetto di concessione o di prossimo conferimento. Sulla base di tale rapporto i clienti industriali potranno chiedere ai soggetti realizzatori contratti di servizi stoccaggio pluriennali, oppure potranno chiedere di assumere quote di partecipazione alla realizzazione dei progetti di infrastrutture di stoccaggio, divenendone comproprietari.

L'**articolo 5** disciplina gli adempimenti per i soggetti che intendono oltrepassare il valore della soglia limite relativa alla loro quota di mercato, fissata al 40%. Per alzare tale soglia al 60% essi devono impegnarsi in modo vincolante a realizzare nuove infrastrutture di stoccaggio o ad ampliare quelle esistenti, in modo tale da rendere disponibile nuova capacità di stoccaggio fino

a 4 miliardi di metri cubi di gas. In questi casi i soggetti devono anche consentire a terzi la partecipazione allo sviluppo di infrastrutture e impegnarsi a partecipare al meccanismo di anticipazione dei benefici verso i clienti finali industriali a condizioni economiche e volumi che saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico - per la cui emanazione sarebbe opportuno prevedere un termine - ovvero, in alternativa, a compensare lo Stato per l'onere relativo a tale anticipazione. Il meccanismo citato è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 9 dello schema di decreto. Le procedure di cessione di gas per il superamento delle quote soglia sono quelle di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 78. Nel caso di soggetti che si impegnano ad accrescere le capacità di stoccaggio, è loro obbligo comunicare annualmente al Ministero, all'Autorità garante della concorrenza e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il loro programma (o un aggiornamento) relativo ai progetti individuati tra quelli pubblicati nel rapporto del Ministero (art. 4), per riceverne l'approvazione con decreto ministeriale.

L'**articolo 6** stabilisce che possono concorrere quali investitori ai progetti di sviluppo delle capacità di stoccaggio i soggetti terzi che ricorrono in modo elevato al prelievo di gas naturale, secondo le modalità che saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico (con un atto di cui sarebbe opportuno indicare la natura) e attestate da adeguata documentazione di trasporto e distribuzione. Devono altresì avere centri di consumo in Italia o in Paesi membri (con condizioni di reciprocità per quanto riguarda le regole della partecipazione); infine, la partecipazione ai progetti annuali non deve eccedere la quota dei propri consumi nell'anno termico precedente. Oltre ai soggetti così descritti, sono ammessi a partecipare anche i consorzi e i mandatari dei clienti finali industriali, nonché aggregazioni di piccole e medie imprese aventi analoghe caratteristiche, ma per volumi di investimento inferiori. La partecipazione di società terze ai progetti di sviluppo

deve essere regolata da procedure concorsuali indette dai soggetti che sono interessati ad aprire i loro investimenti a dette partecipazioni. La disciplina di tali procedure è affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le partecipazioni sono sempre comunicate al Ministero dello sviluppo economico. Gli investitori godono, ai sensi di quanto disposto dall'**articolo 7**, di diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio proporzionalmente alla loro quota di partecipazione. I rapporti tra i soggetti che sviluppano stoccaggi e soggetti investitori sono regolati da contratti approvati dal Ministero, che disciplina altresì con contratti-tipo i rapporti di contitolarità in una concessione di stoccaggio. E' prevista anche la possibilità di recesso da tali rapporti.

L'**articolo 8** prevede che anche altri soggetti titolari di infrastrutture di stoccaggio possano avvalersi della facoltà di partecipare alle iniziative disciplinate dal decreto in esame, sulla base di modalità tecnico-operative che saranno fissate con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico - per la cui emanazione non è indicato un termine - usufruendo degli stessi meccanismi di incentivazione alla realizzazione dei loro progetti, anche se non rientrano tra i soggetti cui debbano essere imposti tetti o quote limite di mercato. Questi soggetti attualmente non sono tenuti a garantire a terzi il diritto di accesso per stoccaggi di nuova realizzazione (art. 1, co. 17, della legge n. 239 del 2004) e possono continuare a godere di questa "esenzione". In alternativa, possono sottoscrivere con i soggetti importatori contratti in cui scambiano con questi ultimi il beneficio di contribuire al loro obbligo di realizzare nuove capacità contro anticipazione di stoccaggio e benefici economici in termini di finanziamento o di liquidità anticipata. E' altresì prevista la possibilità per tali soggetti di sottoscrivere con i soggetti investitori contratti di stoccaggio pluriennali, oppure stringere *joint ventures* con essi come soggetti finanziatori. Le descritte modalità di partecipazione dei clienti industriali ai

progetti di stoccaggio sono oggetto di libera scelta da parte degli stessi interessati. Al fine di compensare i comuni in cui vengono insediati nuovi impianti di stoccaggio, viene stabilito in loro favore un contributo compensativo pari all'1% del valore della nuova capacità di stoccaggio effettivamente entrata in operatività.

L'**articolo 9** prevede che le eventuali quote residuali rispetto alle assegnazioni ai soggetti investitori siano messe sul mercato ai migliori offerenti, in base a procedure concorsuali aperte a tutti e disciplinate dal Ministero. L'Autorità di regolazione è incaricata di definire misure volte a consentire che i soggetti investitori in infrastrutture di stoccaggio possano godere anticipatamente di effetti equivalenti a quelli che avrebbero se la capacità di stoccaggio corrispondente alle loro quote fosse immediatamente operativa. Tra questi effetti favorevoli c'è la possibilità di ottenere la disponibilità di nuovi servizi di stoccaggio definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che comprendano la possibilità di stoccare il gas nei periodi estivi per utilizzarlo nei periodi invernali. I servizi sono forniti dal Gestore dei servizi energetici dietro corrispettivi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Gestore provvede anche ad aggregare le richieste per ottimizzare le operazioni di fornitura avvalendosi - nell'erogazione dei servizi o tramite compensazione economica - dei soggetti obbligati allo sviluppo di nuove capacità di stoccaggio. Gli oneri sostenuti dal Gestore per l'anticipazione degli effetti di stoccaggio prima dello sviluppo delle nuove capacità vengono fatti valere sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati ai clienti finali. I soggetti investitori che hanno goduto delle descritte anticipazioni vedranno ridotta del 10% la loro quota di diritti all'utilizzo a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio e per un periodo pari al doppio del periodo medio in cui si sono avvalsi delle anticipazioni stesse. I servizi corrispondenti a detta quota sono offerti per lo stesso periodo al mercato in cambio di corrispettivi il cui gettito è destinato a coprire i

costi di distribuzione. Le misure prevedono altresì la possibilità per i soggetti investitori di consegnare il gas in mercati esteri individuati dall'Autorità per l'energia e il gas sulla base di criteri stabiliti dal Ministero per lo sviluppo economico. Si evidenzia che la norma presenta profili di complessità attuativa e che, a fronte dei vantaggi anticipati ai clienti industriali, vi sono effetti temporanei sulle tariffe di trasporto a carico di tutti gli altri utenti, da compensarsi successivamente per i clienti civili attraverso una riduzione futura delle tariffe di distribuzione.

L'**articolo 10** detta misure transitorie, valide solo per il primo anno termico successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo, e consistenti nel riconoscimento a favore dei soggetti investitori che ne facciano richiesta della eventuale differenza positiva tra le quotazioni del gas nel periodo invernale e nel periodo estivo in luogo dell'anticipata disponibilità dei servizi di stoccaggio prevista dal comma 3 dell'articolo 9. Il Gestore dei servizi energetici è incaricato di determinare e regolare gli importi corrispondenti a tale differenza.

L'**articolo 11** prevede che l'anticipazione degli effetti positivi causati dalla maggiore capacità di stoccaggio consenta ai soggetti investitori di vendere nel mercato gestito dal Gestore del mercato energetico i quantitativi di gas resi disponibili nel periodo invernale per effetto della disposizione del comma 3 dell'articolo 9. Ciò al fine di promuovere la flessibilità dell'offerta, beneficiando anche i consumatori finali grazie a regolazioni introdotte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas su appositi indirizzi del Ministero. L'ultimo comma specifica che il sistema del gas naturale, cioè le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione (definizione di "sistema" contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo n. 164 del 2000) comprende le

piattaforme di negoziazione e il mercato del gas gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999. Si tratta del Gestore dei servizi elettrici, cioè la società per azioni affidataria della gestione economica del mercato elettrico, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale. Esso, ai sensi del citato decreto n. 79, organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza. La disciplina del mercato predisposta dal gestore del mercato e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e prevede, in particolare, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica. Si ricorda che nel novembre 2009, a seguito di una deliberazione dell'assemblea degli azionisti del GSE, convocata in seduta straordinaria, la denominazione della società è cambiata da Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.A. a Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A. Anche il GME è divenuto Gestore dei Mercati Energetici. La modifica si è resa necessaria per recepire le indicazioni della legge n. 99 del 23 luglio 2009, che ha ampliato notevolmente il raggio di azione del GSE, assegnando nuove attività sinergiche rispetto a quelle già svolte e che consistono nel garantire un supporto alle amministrazioni pubbliche in campo energetico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'espletamento di attività di accertamento e verifica degli oneri posti a carico del sistema elettrico. In base alla disposizione in esame, al Gestore dei servizi energetici si applicano le disposizioni relative alle cessioni di gas destinato ad essere immesso nelle tubazioni per l'erogazione ai consumatori.

L'articolo 12 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento (e di tutti i regolamenti da esso previsti), indicata nel giorno successivo alla pubblicazione. Si

osserva che non è chiaro il riferimento ai "regolamenti", poiché nel testo dello schema non si prevede espressamente l'adozione di regolamenti. Nell'articolato si prevede in varie disposizioni l'adozione di decreti del Ministro dello sviluppo economico (art. 3, co. 2; art. 5, co. 1, lett. c); art. 5, co. 4; art. 6, co. 1, lett. a) e b), art. 8, co. 1), precisandosi solo in un caso (art. 8, co. 1) che si tratta di decreto di natura non regolamentare; peraltro, anche laddove non sia espressamente indicata la natura non regolamentare, nella maggioranza dei casi, per il loro contenuto, i decreti assumono una valenza chiaramente non regolamentare.

La delega contenuta nella legge comunitaria 2009

Lo schema di provvedimento aggiorna la disciplina in materia di concorrenza nel settore del gas coerentemente con l'assetto normativo e regolamentare stabilito da norme primarie e da atti dell'Autorità di settore. In assenza del provvedimento i tetti all'immissione in rete introdotti dall'Italia in attuazione della direttiva 98/30/CE attraverso il sopra citato decreto legislativo n. 164, decadrebbero a fine anno, in una situazione di mercato ancora caratterizzata dalla presenza di un soggetto dominante. I tempi sono stati considerati insufficienti per procedere all'attuazione della terza direttiva sul mercato interno del gas naturale.

Occorre tuttavia tener conto che il 12 maggio 2010 è stata approvata definitivamente (ma al momento ancora non pubblicata) la legge comunitaria 2010. L'articolo 17, comma 4, di tale legge dispone che nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della medesima legge comunitaria, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere

misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico; c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano; d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle reti; e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento; f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas; g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi; h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale; i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai fini della diversificazione dei prezzi di fornitura; l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari; m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonché delle possibili carenze di fornitura; n) introdurre misure che garantiscano maggiore disponibilità di capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente; o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73; p) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura; q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico; r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale; s) prevedere la rimozione degli ostacoli,

anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzietà; t) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato; u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe; v) prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di funzionamento della stessa; z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

L'ultima nota breve:

La divulgazione degli atti giudiziari attraverso i mass media: aspetti di diritto comparato

(n. 15 - maggio 2010)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

Gli arretrati possono essere
richiesti all'Archivio Legislativo
tel 06 67062610

ArchivioLegislativo@senato.it

I testi sono disponibili alla
pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e
documenti – dossier di
documentazione. Servizio studi
– note brevi

progetto grafico the washing
machine

www.senato.it